

NUOVO REGIME FORFETARIO AGEVOLATO 2015

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso). È possibile scegliere il regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, l'esistenza dei requisiti stabiliti.

REQUISITI

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale applicano il nuovo regime forfetario se, contemporaneamente, nell'anno precedente si possedevano i seguenti requisiti:

- ✓ hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, in un anno, inferiori a determinati limiti (vedere tabella pag. 2);
- ✓ hanno sostenuto spese per personale di ammontare inferiore a 5.000 € lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori;
- ✓ il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superava 20.000 €;
- ✓ i redditi conseguiti nell'attività erano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:

- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento a studi di settore e parametri;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Tuttavia, è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

LE ESCLUSIONI: NON POSSONO AVVALERSI DEL REGIME FORFETARIO:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, con alcune eccezioni dei residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate, ovvero a società a responsabilità limitata.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

REDDITO E TASSAZIONE

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, una percentuale variabile (compresa tra il 40% e l'86%) a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (vedere tabella pag. 2).

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, pari al 15%.

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

I PRIMI 3 ANNI DI ATTIVITÀ

Per l'anno in cui la stessa è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato forfetariamente è ridotto di un terzo, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, deve essere inferiore ai limiti che consentono l'accesso al regime.

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di:

- registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- versamento dell'IVA e semplificazione degli obblighi previsti in materia di IVA;
- operare le ritenute, così come non sono assoggettati i propri ricavi e compensi alle stesse;
- applicazione degli studi di settore.

Resta l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

VECCHI REGIMI

La legge di stabilità per il 2015 aveva disposto che il nuovo regime sostituisse tutti quelli prima vigenti. Successivamente, il D.L. 192/2014 ha prorogato per tutto il 2015 le disposizioni relative al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

TABELLA SOGLIE RICAVI E REDDITIVITÀ

	SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	SOGLIA RICAVI E COMPENSI	REDDITIVITÀ
1	Industrie alimentari e delle bevande	10-11	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45; 46.2-46.9; 47.1-47.7; 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	41-43; 68	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.01.00	15.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	40.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	64-66; 69-75; 85; 86-88	15.000	78%
9	Altre attività economiche	01-03; 05-09; 12-33; 35; 36-39; 49-53; 58-63; 77-82; 84; 90-99	20.000	67%

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Articolo 1, commi da 54 a 89 della L.n. 190/2014 - Legge di Stabilità 2015 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*

LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA HANNO FINALITÀ INFORMATIVE CHE NON SOSTITUISCONO IN ALCUN MODO LE NORMATIVE UFFICIALI.

